Comune di Dueville

Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi) Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382
http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

ORDINANZA N. 42 DEL 30/04/2020

Settore proponente: SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

OGGETTO: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MITIGAZIONE RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" (COVID-19). RIAPERTURA TOTALE DEI CIMITERI COMUNALI.**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, sono state adottate misure urgenti volte ad evitare la diffusione del contagio da virus COVID-19;
- con successivo DPCM del 4 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato disposizioni recanti misure urgenti volte ad evitare la diffusione del contagio da virus COVID-19 e le predette disposizioni ministeriali sono destinate a valere fino a tutta la giornata del 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'8 marzo 2020 il Presidente del consiglio dei Ministri ha emanato ulteriori disposizioni attuative al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-2019;
- con DPCM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure già adottate in base all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- con DPCM dell'11 marzo 2020 sono state attuate misure straordinarie in esecuzione del D.L. n. 6/2020 al fine di affrontare l'emergenza COVID-19;
- con DPCM del 22 marzo 2020 si sono ulteriormente rafforzati ed ampliati i divieti vigenti atti a ridurre la pervasività temporale del contagio COVID-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;
- con D.L. del 25 marzo 2020, n. 19, sono state altresì adottate altre misure di contenimento del contagio, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- con DPCM dell'1 aprile 2020 tutte le restrizioni e misure di contenimento sono state prolungate dal 4 aprile al 13 aprile;
- con DPCM del 10 aprile 2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con DPCM del 26 aprile 2020 il Governo ha stabilito le misure attive per il primo momento della Fase 2, valide dal 4 al 17 maggio 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati pongono come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, l'evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO di promuovere tutte le misure ritenute idonee a contenere la diffusione del virus COVID-19 e a tutela della salute della cittadinanza;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Dueville e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RICHIAMATE:
- la propria precedente ordinanza n. 23 del 12.03.2020, avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per mitigazione rischio di diffusione Coronavirus (COVID-19). Divieto di accesso ai cimiteri comunali", che imponeva tale divieto fino al 3 aprile 2020 (incluso);
- la propria precedente ordinanza n. 29 del 03.04.2020, avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per mitigazione rischio di diffusione Coronavirus (COVID-19). Proroga divieto di accesso ai cimiteri comunali", che prolungava tale divieto fino al 27 aprile 2020 (incluso);
- la propria precedente ordinanza n. 40 del 27.04.2020, avente per oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente per mitigazione rischio di diffusione Coronavirus (COVID-19). Riapertura parziale dei cimiteri comunali", che prevedeva la riapertura dei cimiteri con accesso presidiato secondo il seguente calendario:
- da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio dalle 15.00 alle ore 19.00

RICHIAMATA la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – nr. 11285 del 01.04.2020, e in particolare il punto 1 del paragrafo "G. Cimiteri", che indica di chiudere al pubblico i cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 42 del 24.04.2020, avente per oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni", con la quale viene consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

CONSIDERATO che, nei primi due giorni di riapertura parziale dei cimiteri comunali:
- l'afflusso dei visitatori è stato regolare e rispettoso delle indicazioni di utilizzo di mascherine e guanti e di distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- i volontari incaricati dall'amministrazione a presidiare gli accessi non hanno segnalato particolari situazione di sovraffollamento;

RITENUTO, quindi, di disporre, in linea con le misure generali adottate dalla Regione, a partire da sabato 2 maggio 2020, la riapertura totale dei cimiteri comunali, secondo il consueto orario estivo, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 20.00, revocando quindi a partire da tale data, la riapertura parziale stabilita con la propria precedente ordinanza n.40 del 27.04.2020;

DI CONFERMARE comunque:
- l'obbligo, per i visitatori, di rispettare il distanziamento di almeno un metro tra le persone e l'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- l'accesso contingentato dei parenti (al massimo 15 persone) per le operazioni di seppellimento e tumulazione delle salme e/o urne cinerarie.

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 n. 267, che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e l'art. 54;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, a partire da sabato 2 maggio 2020, la riapertura totale dei cimiteri comunali, secondo il consueto orario estivo, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 20.00, revocando, quindi, a partire da tale data, la riapertura parziale stabilita con la propria precedente ordinanza n.40 del 27.04.2020.

DISPONE ALTRESI'

di confermare, sino a revoca della presente ordinanza, che verrà disposta con apposito provvedimento:

- l'obbligo, per i visitatori dei cimiteri comunali, di rispettare il distanziamento di almeno un metro tra le persone e l'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- l'accesso contingentato dei parenti (al massimo 15 persone) per le operazioni di seppellimento e tumulazione delle salme e/o urne cinerarie.

AVVERTE

che l'inosservanza delle suddette disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE

- che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga comunicato alla Collettività, a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
- Comando Polizia Locale;
- Prefettura di Vicenza;
- Tenenza dei Carabinieri di Dueville.

IL SINDACO
Giuseppina Armiletti / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)